



COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

Ufficio Segreteria

ANNO 2020

DELIBERAZIONE n. 6 del 06.05.2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta pubblica

OGGETTO: : Approvazione Regolamento T.A.R.I.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di maggio alle ore 20.00, il Consiglio comunale di Treviso Bresciano si riunisce in videoconferenza ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del D.L. n.18 del 17/03/2020 recante: "Semplificazione in materia di organi collegiali in periodo di emergenza Covid-19". Il Sindaco Piccinelli Mauro è in collegamento dal Comune di Treviso Bresciano.

La pubblicità della seduta è attuata mediante streaming sulla piattaforma Facebook.

Le modalità di svolgimento del Consiglio comunale sono disciplinate dal Decreto del Sindaco n. 3 del 28.04.2020, recante: **DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER GESTIRE**

L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19: CRITERI E LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE IN AUDIO, VIDEO O TELECONFERENZA.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

	A	P		A	P
PICCINELLI MAURO (Sindaco)	☐	☒	MOTELLI GIANPAOLO	☐	☒
MOTELLI STEFANO	☐	☒	CERQUI DOLORES	☐	☒
VEZZOLA RAFFAELE	☐	☒	FERLIGA ASIA	☐	☒
BONTEMPI ALESSANDRO	☐	☒	BONOMINI GIULIO	☐	☒
BORIVA ALMA	☐	☒	SCUDELLARI GIUSEPPE	☐	☒
TOTALE				=	10

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dott.ssa Laura Romanello la quale procede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Piccinelli Mauro nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al numero 6 dell'ordine del giorno.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 6.5.2020

Oggetto: Approvazione Regolamento T.A.R.I.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Visto l'art. 1, comma 682, della citata legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale testualmente recita:

«Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta...»;

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile anche alla Tari;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 il quale stabilisce che:

«Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

Richiamato l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013, n. 147, inserito dall'art. 57-bis, comma 1, lett. b) del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della Tari per l'anno 2020 e che più precisamente prevede:



«683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati...»;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

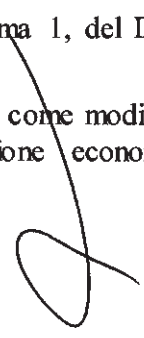
15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale congruaggio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Atteso che l'approvazione dei regolamenti rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;



Con voti favorevoli 10, contrari //, astenuti //, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di approvare il «Regolamento per l'applicazione della Tassa sui rifiuti (TARI)», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e che si compone di n. 41 articoli;
2. di dare atto che il suddetto regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020 a condizione che sia stato rispettato il termine di cui al successivo punto 4 del presente dispositivo;
3. di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Ta.ri, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme in premessa;
4. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020;

Con successiva distinta votazione a scrutinio palese, dalla quale risultano voti favorevoli 10, contrari //, astenuti //

DELIBERA

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI TREVISO BRESCIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

Allegato alla delibera C.C. n. 6 del 06.05.2020

PARERI ED ATTESTAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto:

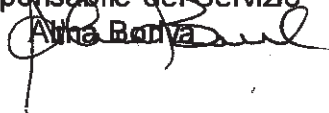
OGGETTO: : Approvazione Regolamento T.A.R.I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Il Responsabile del Servizio

Anna Bonva

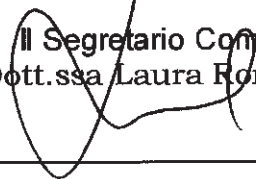


Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Mauro Piccinelli



Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Romanello



ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il
ed ivi rimarrà per quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale
www.comune.trevisobresciano.bs.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 co.2
D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (TUEL) ed art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n.
69.

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione

Il funzionario incaricato
Ivano Badini

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo n.
267/2000.
